

COMUNE DI DORSINO

STATUTO

Approvato con delibera consiliare n. 27 di data 27 novembre 2007

TITOLO I PRINCIPI

Art. 1 IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune è costituito dai territori evidenziati dalle mappe e dalle risultanze tavolari esistenti ed è comprensivo delle frazioni di Dorsino, Tavodo e Andogno.

2. Confina con i territori dei Comuni di San Lorenzo, Bleggio Inferiore, Stenico e Lomaso.

3. Capoluogo del Comune è Dorsino. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali.

4. Lo stemma del Comune ha le seguenti caratteristiche:

- Blasonatura: "Semi partito, troncato. Superiormente: nel primo di rosso allo scaglione d'argento caricato di tre conifere del campo; nel secondo d'argento allo scaglione di rosso caricato di tre conifere del campo. Inferiormente: d'argento all'orso bruno, passante, al naturale".
- Corona: "Murale di Comune".
- Ornamenti: "a destra una fronda di alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso; a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate da un nodo d'argento e di rosso".

5. Il gonfalone ha la forma di "Vessillo azzurro, del rapporto di 5/8, bordato e frangiato d'argento, caricato al centro dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti, sovrastante l'argentea dicitura "Comune di Dorsino", concavemente disposta, terminante in tre pendoni al ventame e in 4 merli guelfi al bilico.

Il bilico sarà unito all'asta foderata da una guaina dai colori alternati argento e rosso disposti a spirale, mediante un cordone a nappe, d'argento".

Art. 2 PRINCIPI ISPIRATORI, FINI E OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.

2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica ed amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.

3. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia.

4. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini.

5. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibile eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

6. Promuove l'equilibrato assetto del territorio; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del fabbisogno abitativo valorizza il patrimonio storico, artistico del paese e le tradizioni culturali.

7. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.

8. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.

9. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate.

10. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali, statali, regionali, provinciali e locali.

11. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.

12. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

Art. 3 INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale.

TITOLO II. GLI ORGANI ELETTIVI

Capo I. CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4 FUNZIONI

1. Il Consiglio Comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità Comunale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali quale organo di governo e indirizzo nonché di controllo politico - amministrativo.

2. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.

3. Oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni delibera:

a) in materia di denominazione di vie e piazze.

b) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Dorsino o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera:

c) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad € 250.000,00, al netto degli oneri fiscali o, in assenza di progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;

d) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera c), qualora il consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi.

e) sulla permuta o alienazione di beni immobili qualora non siano espressamente previsti dal bilancio o dalla relazione previsionale e programmatica o da altri atti fondamentali del consiglio;

f) in materia di determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nel caso di servizi gestiti in forma indiretta nei quali la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio e nel caso in cui la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.

g) su ogni altra materia che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza.

4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre amministrazione, qualsiasi sia il relativo importo.

Art. 5 CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che ne predispone l'ordine del giorno nel rispetto delle modalità indicate dal regolamento. In ogni caso, qualora

lo richieda un quinto dei Consiglieri, il Sindaco convoca il Consiglio entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

3. Nella prima seduta il consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

4. Nella prima seduta successiva a quella della convalida, il Sindaco con le modalità di cui al successivo art. 52, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato.

5. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. Alla convocazione si fa luogo mediante consegna a domicilio, a ciascun consigliere, di apposito avviso, contenente l'elenco degli oggetti da trattare, almeno cinque giorni liberi (intesi come esclusi il primo e l'ultimo) prima di quello stabilito per l'adunanza. Può essere convocato d'urgenza quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 24h prima dell'ora stabilita per l'adunanza.

6. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati.

7. Qualora il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, è convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno. Nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.

8. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.

9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza. Qualora il Segretario comunale debba assentarsi per motivi di cui all'art. 6, 4° comma, il Consiglio nomina uno dei propri membri che provvede alla redazione del verbale.

10 Gli Assessori non consiglieri hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.

11 Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

12 Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.

13. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento.

Art. 6 CONSIGLIERI

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Essi rappresentano la Comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.

3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio. Tuttavia, sono esenti da responsabilità i Consiglieri che dal verbale risultino assenti o contrari.

4. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione della stessa, richiedendo che ciò sia fatto constatare e a verbale. Il regolamento può precisare, a titolo esemplificativo i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Rrg. 01.02.2005, N. 3/L.

5. Le dimissioni dalla carica sono presentate al rispettivo consiglio con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

6. Il consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge e da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.

7. Qualora il Consigliere, ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Presidente del Consiglio, provvede a richiedere gli elementi giustificativi e ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza,

valutando le motivazioni addotte dal Consigliere e deliberando a scrutinio segreto (con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati).

8. Fino a diversa determinazione, adottata dagli organi competenti, per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari formalmente istituite e convocate, purché per non più di una seduta al giorno, è corrisposto ai consiglieri che non godono dell'indennità di carica, un gettone di presenza pari al 50% della misura massima prevista dalla legge regionale.

Art. 7 INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco a ciascun Consigliere ed ai cittadini in base a quanto previsto dagli artt. 33 e 34. L'iniziativa spetta esclusivamente alla Giunta in materia di Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo.

2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio, che al fine di agevolare la conclusione dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure e competenze di Commissioni permanenti per l'esame e la discussione preliminare delle proposte di deliberazione.

3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivono espressamente speciali maggioranze. E' prescritta la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica per l'approvazione di: Bilancio di Previsione, Conto Consuntivo, Regolamenti, Programma delle Opere Pubbliche.

4. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti. Non si computano coloro che si assentano prima di votare. In caso di voto a scrutinio segreto, è considerato votante chi restituisce la scheda.

5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento o quando venga fatta richiesta da almeno 1/5 dei presenti.

6. In caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 8 NOMINE CONSILIARI

1. Qualora per disposizione di legge o regolamento debba essere nominato un Consigliere comunale, il Consiglio procede mediante elezione tra i suoi componenti, senza ulteriori formalità, con voto palese o per acclamazione.

2. Nei rimanenti casi, le candidature sono presentate al Sindaco dai Gruppi consiliari, o dagli organismi di partecipazione popolare, secondo le regole e con le modalità stabilite dal regolamento.

3. Prima di procedere alla nomina viene verificata la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso dei requisiti di correttezza, competenza ed esperienza con le modalità che verranno stabilite dal regolamento.

4. Ogni volta che il Comune deve designare o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni o organismi e della rappresentanza comunale siano chiamati a farne parte, in forza di legge o regolamenti, anche membri della minoranza, i rappresentanti medesimi, designati pubblicamente sono eletti con il sistema di votazione a voto limitato, con scrutinio segreto. I voti espressi per le candidature non presentate al Sindaco ai sensi del precedente comma 2 sono nulli.

Art. 9 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di questo.

2. Il regolamento può determinare un numero minimo di consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo, nonché le modalità per l'assegnazione al gruppo misto dei consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.

3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto.

4. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

5. Ai capi gruppo delle liste di opposizione è riconosciuta la possibilità di :
a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi stabiliti dal regolamento
b) invitare il Sindaco a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

Art. 10 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può costituire, al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze con l'adozione di apposita deliberazione, ovvero può istituire commissione consiliari speciali per l'esame di specifiche questioni composte da Consiglieri e da altre persone secondo le modalità stabilite con il regolamento del consiglio. Queste ultime partecipano ai lavori senza diritto di voto. La Giunta può istituire commissioni diverse su materie di propria competenza.

2. Nelle commissioni di cui al comma 1 è garantita una adeguata rappresentanza delle minoranze. I membri delle commissioni sono eletti con voto limitato. Le nomine sono di norma effettuate garantendo un'adeguata rappresentanza di ambo i generi e comunque complessivamente almeno un posto ciascuno.

3. Il Sindaco e gli Assessori possono, e se richiesti debbono, partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

4. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6., i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque dalla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio Comunale.

6. Fatte salve differenti disposizioni normative, le commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, qualora non rinnovate e ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio Comunale in caso di nomina consiliare, ovvero alla data di nomina della nuova Giunta in caso di nomina Giunta.

Capo II. SINDACO E GIUNTA COMUNALE

Art. 11 SINDACO

1. Il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità ed è eletto dai cittadini a suffragio universale secondo le disposizioni di legge.

2. Promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.

3. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali approvati dal Consiglio.

4. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.

5. Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

Art. 12 FUNZIONI

1. Il Sindaco nomina e revoca i componenti della Giunta, tra cui il vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni salvo che la legge ne riservi espressamente la competenza al Consiglio.

3. Convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno. Ne dirige i lavori secondo regolamento tutelando le prerogative dei Consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

4. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attività degli assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.

5. Quando lo richiedano ragioni particolari può, sentita la Giunta, incaricare uno o più consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.

6. Con il concorso degli Assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

7. Assume le iniziative necessarie per assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta, ferme restando le relative autonomie gestionali.

8. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali che la legge, lo statuto o i regolamenti non attribuiscono alla competenza della Giunta, del Segretario o dei responsabili dei servizi

9. Riferisce al consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione dei piani e programmi.

10. Emanando gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi e gli altri atti di consenso comunque denominati, che la legge, lo statuto, i regolamenti non attribuiscono alla competenza della Giunta, del Segretario o dei responsabili dei servizi.

11. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

12. Quale Ufficiale di Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

Art. 13 DELEGHE

1. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.

2. Può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune nei Consorzi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.

3. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.

Art. 14 POTERI SOSTITUTIVI

1. Qualora una assoluta urgenza lo esiga, il Sindaco, può adottare i provvedimenti di competenza della Giunta, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva di Giunta e comunque non oltre il decimo giorno, a pena la decadenza.

Art. 15 IL VICE SINDACO

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19.03.1990, n. 55 e s.m., il Sindaco, è sostituito in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vice sindaco.

2. Nel caso di contemporanea assenza o di impedimento del Sindaco e del Vice sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età. In assenza, impedimento o mancanza di assessori, vi provvede il consigliere più anziano di età.

Art. 16 GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune. Essa opera insieme al Sindaco, per l'attuazione del programma nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio, negli atti di sua competenza.

2. E' convocata dal Sindaco senza particolari formalità ed è composta, oltre al Sindaco che la presiede, di n. 4 assessori nominati dal Sindaco, di cui non più di due possono essere anche scelti tra persone esterne al Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere ed Assessore.

3. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi

4. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate dalla maggioranza dei presenti.

5. Il Sindaco può ripartire tra i componenti della Giunta competenze nonchè compiti di Governo e di gestione.

Art. 17 COMPETENZE

1. Spetta alla Giunta svolgere attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio, e adotta gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla

competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco, al Segretario o ai responsabili dei servizi.

2. Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite per l'adozione degli atti consiliari.

Art. 18 FUNZIONAMENTO

1. La Giunta Comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

2. La Giunta delibera con voto palese sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge. Anche per la Giunta Comunale è applicabile l'art. 6, comma 4, relativo all'obbligo di assentarsi.

3. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità e cura la redazione dei verbali delle singole deliberazioni approvate, sottoscrivendoli assieme al Sindaco. Qualora il Segretario Comunale debba assentarsi per i motivi di cui all'art. 6, 4° comma, la Giunta nomina uno dei propri membri. Si applica l'art. 7, comma 6°, relativo all'immediata eseguibilità delle deliberazioni.

4. Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni di incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il revisore dei conti, i rappresentanti del comune in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché i responsabili dei servizi e persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

Art. 19 ASSESSORI

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.

2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.

3. Esercitano, per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nell'ambito di aree e settori di attività specificamente definiti. Le deleghe relative ai servizi di competenza statale, potranno essere rilasciate esclusivamente nei casi espressamente privisti dalla legge.

4. Gli Assessori non Consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori. Hanno diritto di

partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio; devono parteciparvi nel caso in cui all'ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal Sindaco.

Art. 20 DIMISSIONI E REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. In caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio di assessori per altra causa o di revoca degli stessi da parte del Sindaco, questi provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva.

2. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate al Sindaco per iscritto, hanno effetto immediato e sono irrevocabili.

Art. 21 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La mozione di sfiducia deve essere presentata al consiglio comunale da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati.

2. Quando sia presentata una mozione di sfiducia, il Consiglio comunale è convocato per la votazione non prima dei dieci e non oltre i trenta giorni successivi.

3. Sulla mozione il Consiglio Comunale delibera a voto palese, per appello nominale e a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Se la mozione è approvata il consiglio è sciolto e, dall'organo competente, viene nominato un commissario.

5. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.

TITOLO III. L'ORGANIZZAZIONE

Art. 22 PRINCIPI

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento ultimo e unificante il cittadino e le sue esigenze. Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi, muovendo dai bisogni espressi dalla comunità e valorizzando in massimo grado le risorse del personale.

2. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione amministrativa e il personale si informano ai seguenti principi ispiratori:

- A) professionalità, motivazione, qualificazione e coinvolgimento del personale dipendente;
- B) organizzazione del lavoro per progetti e programmi;
- C) orientamento alla qualità totale in tutte le articolazioni;
- D) anticipazione dei bisogni della comunità e tensione all'innovazione;

- E) analisi della produttività e dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta;
- F) attribuzione della responsabilità strettamente collegata alla autonomia decisionale dei soggetti;
- G) superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

3. Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.

4. Il Comune, nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne garantendo anche mediante l'adozione di azioni positive, il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.

Art. 23 FORMA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti preposti ad un Servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze attribuite.

4. Gli articoli 25 e 26 del presente statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 24 ORGANIZZAZIONE

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.

2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:

- a) attribuisce le funzioni di cui all'art. 23 comma 3;
- b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 23 come 1 e 3

- c) individua le responsabilità ed i poteri in ordine all'attività istruttoria e ad ogni altro adempimento procedimentale
- d) chiarisce i limiti alla delega della competenze di cui alle lettere a), b), e c) del presente comma.

3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) e la responsabilità dei procedimenti di cui al comma 2 lettera c)

4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale e ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 25 ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DEL SINDACO

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.

2. Al Sindaco è inoltre attribuita la competenza a :

- a) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale .
- b) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti

3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), e b), attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

4. Il Sindaco, o gli assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 26 ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale, (ove non diversamente disposto dai regolamenti), adotta gli atti comportanti impegno di spesa superiore ad € 50.000,00 e comunque:

- a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
- b) fatte salva le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche e le perizie di somma urgenza, approva inoltre le varianti qualora le stesse comportino un supero di spesa rispetto all'importo originario di progetto;

- c) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne di importo superiore a quello stabilito annualmente in apposito atto di indirizzo;
- d) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
- e) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni immobili e la gestione di servizi;
- f) individua i soggetti da invitare ai confronti, comunque denominati, per l'affido o l'appalto di opere pubbliche.
- g) nomina le commissioni giudicatrici dei concorsi per assunzioni a tempo indeterminato;
- h) adotta tutti gli atti in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico.
- i) istituisce le tariffe relative all'utilizzo di beni e di servizi pubblici ed i relativi aggiornamenti.
- j) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.

2. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 27 IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale e ha funzioni di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco, al quale presta la sua collaborazione.

2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale, redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune

3. Il Segretario comunale, oltre alle competenze di cui all'articolo 23 commi 1 e 2:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
- b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
- c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e, in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza
- d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti la responsabilità di alcune tipologie di procedimento.

- e) se richiesto roga i contratti nei quali il Comune è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune.
- f) presiede le commissioni giudicatrici di concorso, con eccezione di quanto previsto dalla legge per la copertura del posto di segretario comunale.
- g) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

Art. 28 RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazione di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta in Comune in giudizio.

3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO IV. I SERVIZI PUBBLICI

Art. 29 PRINCIPI

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

2. La gestione dei servizi pubblici, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.

4. La funzione di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici può essere svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.

5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 30 TARIFFE

1. L'istituzione e l'adeguamento delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici ed i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.

2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:

- a. servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
- b. in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.

3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

5. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono essere comunque modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

TITOLO V. LA PARTECIPAZIONE

Art. 31 NOZIONE

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa ed in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.

2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione residente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.

3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche dalle singole località e tenendo conto delle differenze di genere da parte di:

- a. cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali.
- b. giovani minorenni e persone con oltre sessantacinque anni di età

4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di

acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

5. Il Comune può avviare forme di consultazione diretta dei cittadini per acquisire dati, informazioni o pareri. In particolare può servirsi:

- a. di questionari;
- b. di assemblee pubbliche;
- c. del Consiglio comunale aperto alla popolazione. In questo caso l'avviso di convocazione deve contenere anche l'ordine del giorno. Nella seduta viene garantito il diritto di parola a tutti i presenti. La riunione può essere effettuata anche in locali diversi dalla sede comunale.

Art. 32 REGOLAMENTO

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

Art. 33 RICHIESTE DI INFORMAZIONI, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

- a. *richiesta di informazioni*, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;
- b. *petizione*, la richiesta scritta presentata da almeno dieci soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno dieci iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;
- c. *proposta*, la richiesta scritta presentata da almeno dieci soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno dieci iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione.

4. Le petizioni sono inviate al Sindaco che iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

ART. 34 REFERENDUM

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo ed il referendum di indirizzo, quali strumenti di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzati ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.

6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Art. 35 ESCLUSIONI

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

- a. alle proposte in contrasto con l'ordinamento comunitario, la Costituzione, la legge o lo Statuto;

- b. alle proposte che, qualora accolte, compromettano l'integrità dell'ordinamento comunale;
- c. alle materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- d. alle materie sulle quali sia richiesta l'espressione di parere, entro termini perentori stabiliti dalla legge;
- e. al bilancio preventivo ed al conto consuntivo;
- f. agli atti concernenti i tributi e le tariffe;
- g. agli atti che diano origine a difficoltà finanziarie per il Comune, o che possano comportare il risarcimento di danni a favore di soggetti terzi;
- h. agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni e decadenze.
- i. al personale del Comune e delle Aziende speciali;
- j. agli atti vincolati nella forma e/o nel contenuto;
- k. al regolamento interno del Consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali;
- l. agli Statuti delle aziende comunali e la loro costituzione;
- m. agli atti lesivi di interessi e di diritti delle minoranze;
- n. ai pareri richiesti dalla legge;
- o. alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
- p. ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione e alle relative variazioni.

Art. 36 NORME PROCEDURALI

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri in assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

4. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

TITOLO VI. GARANZIE

Art. 37 OPPOSIZIONI E RICORSI

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito, da parte dei cittadini che vi abbiano interesse.

2. Il ricorso deve essere proposto nel periodo di pubblicazione dei provvedimenti.

3. D'ufficio o su domanda dell'opponente, proposta nello stesso ricorso, la Giunta comunale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato, qualora di propria competenza.

4. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che la Giunta comunale abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. La Giunta comunale, qualora ritenga di approfondire l'istruttoria, ha facoltà di chiedere parere agli uffici comunali. In tali casi il termine di 90 giorni previsto dal comma precedente è sospeso.

5. Qualora il ricorso abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata dal Consiglio comunale ovvero qualora abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza, la Giunta comunale rimette gli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso.

6. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo e fatte salve specifiche disposizioni regolamentari, trova applicazione il D.P.R. 24 novembre 1991, n. 1199, recante "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi", in quanto compatibile.

Art. 38 DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, si attiva per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti. Esso opera in piena indipendenza ed autonomia, al di fuori di ogni dipendenza gerarchica o funzionale rispetto ad altri organi del Comune.

2. All'inizio di ogni mandato, il Consiglio Comunale con deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati può decidere se procedere alla nomina di un Difensore civico comunale o avvalersi delle altre possibilità previste dalla legge.

Art. 39 NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Quando debba procedersi direttamente, il Difensore civico è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune tra persone che per preparazione, titoli professionali ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Il Difensore civico resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

3. All'atto dell'insediamento il Difensore presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: *"Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato, le leggi della Regione Trentino - Alto Adige e della Provincia di Trento, lo Statuto comunale, e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene"*.

4. Al Difensore civico sono assegnati idonei locali e attrezzature e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio. Ad esso spetta una indennità di funzione determinata dal Consiglio ed il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio della funzione.

5. Il Difensore civico può essere revocato dall'ufficio soltanto per grave inadempienza ai doveri d'ufficio con deliberazione motivata, previa contestazione delle inadempienze, nelle stesse forme richieste per la preposizione.

Art. 40 INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1. Non possono essere difensore civico:

- A) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- B) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle unità sanitarie locali e di ogni altra pubblica amministrazione;
- C) gli amministratori e i dipendenti del Comune;
- D) i ministri del culto;
- E) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi.
- F) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca frequente oggetto di rapporti economici con l'amministrazione comunale.
- G) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini al 4° grado, che siano amministratori, segretario o funzionari del Comune.

2. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali.

Art. 41 DIFENSORE CIVICO INCARICATO

1. Qualora il Consiglio abbia deliberato la copertura dell'ufficio del Difensore civico mediante convenzione con il Difensore civico provinciale, ovvero con quello istituito da altro Comune la convenzione è stipulata dal Sindaco previa deliberazione della Giunta.

2. Essa deve prevedere l'assunzione da parte del Difensore civico degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, nonché la determinazione del compenso spettante al difensore civico e dei rimborsi spettanti all'amministrazione convenzionata.

3. L'incaricato assume le funzioni di Difensore civico del Comune con il giuramento, da pronunciarsi secondo la formula stabilita dall'art. 39, comma 3.

Art. 42 PREROGATIVE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

2. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

3. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

4. Acquisite le informazioni utili, rassegna il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento e all'amministrazione, intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro termini definiti; segnala agli organi interessati e, se vi sono, agli organi sovraordinati, le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati, chiedendo eventualmente il riesame della decisione assunta.

5. Quando l'Amministrazione non intenda adeguarsi ai suggerimenti e determinazioni del Difensore civico, essa ne formula analiticamente le ragioni. In tal caso il Sindaco ne informa nella seduta immediatamente successiva il Consiglio, che può procedere alla votazione di apposita risoluzione.

Art. 43 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1. Il Difensore civico presenta, entro il mese di febbraio, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e la imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione è discussa dal Consiglio nella prima seduta successiva e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

TITOLO VII L'ATTIVITA'

Art. 44 ENUNCIAZIONE DI PRINCIPI GENERALI

1. Il comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 45 CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI

1. Le convocazioni delle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipano alle attività istituzionali del Comune possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.

2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 46 PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze a carattere generale sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale.

2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 47 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI

1. Con regolamento sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto attività istituzionali del Comune possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.

2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

3. il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente compatibilmente con le esigenze di efficienza della attività amministrativa e la funzionalità degli uffici.

4. Nei procedimenti relativi a provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive deve essere assicurata la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali l'atto è destinato a produrre effetti.

5. Il regolamento fissa le forme e i tempi dell'intervento tenendo conto dello stato del procedimento e di ogni altra circostanza rilevante.

6. Il regolamento determina anche i procedimenti nei quali può o deve essere indetta l'istruttoria pubblica, quale sede di confronto con tutti gli interessati, con particolare riferimento agli atti di pianificazione urbanistica, agli atti per la realizzazione di opere pubbliche, agli atti di istituzione e regolamentazione dei servizi pubblici locali.

7. Il regolamento disciplina altresì gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e del referendum

Art. 48 I REGOLAMENTI

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.

2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Il comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 49 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

Art. 50 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'attività amministrativa del comune è regolata sulla base di quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.

Art. 51 INTERVENTI ECONOMICI

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

3. Il Comune garantisce la copertura finanziaria degli oneri di gestioni sopportati dalla locale Pro Loco. La stessa è sottoposta alla vigilanza ed al controllo dell'Amministrazione comunale alla quale dovranno essere trasmessi per conoscenza lo statuto e le sue variazioni, la nomina delle cariche sociali nonché i conti consuntivi per il controllo ai fini dell'erogazione dei contributi.

TITOLO VIII CONTABILITA' E FINANZA

Art. 52 LINEE PROGRAMMATICHE

1. Il Sindaco neo eletto, nella prima seduta successiva a quella della convalida, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, nel quale indica le linee strategiche dell'amministrazione in relazione ai bisogni della comunità, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.

2. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Consiglio, della giunta comunale o di un quinto dei consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emerse in ambito locale.

3. Il consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco ed assessori delle linee programmatiche dimandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.

4. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche di mandato.

Art. 53 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - CONTROLLO

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento ed in particolare:

- a) la relazione revisionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche
- b) il bilancio di previsione pluriennale
- c) il bilancio di previsione annuale.

2. La Giunta relazione al consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.

3. La Giunta propone all'approvazione del consiglio il rendiconto della gestione fornendo informazioni sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione.

Art. 54 GESTIONE - CONTROLLO

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio:

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è affidata la gestione delle risorse del Comune.

4. Il Regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esecuzione delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 55 LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.

2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

Art. 56 SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.

2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto e secondo quanto stabilito dal regolamento comunale di contabilità.

3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontario o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 57 IL REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.

2. Il revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.

3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4. Fornisce al Consiglio elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 REVISIONI DELLO STATUTO

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.

2. Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo statuto.

Art. 59 NORME TRANSITORIE

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente statuto continua ad applicarsi la disciplina precedente.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 10 comma 2 trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

Art. 60 DISPOSIZIONI FINALI

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché

inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.

2. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del codice civile.